DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 aprile 2014

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012

(2014/559/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visti la relazione della Commissione sul seguito al discarico per l'esercizio 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],

— visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012 [COM(2013) 541 — C7-0283/2013],

— vista la relazione annuale della Commissione del 29 aprile 2013 sulla gestione finanziaria dell'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012,

— viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2013) 346],

— viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività dell'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012, accompagnata delle risposte della Commissione ([1]), e le relazioni speciali della Corte dei conti,

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ([2]) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— viste le raccomandazioni del Consiglio del 18 febbraio 2014 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012 [05748/2014 — C7-0050/2014, 05750/2014 — C7-0051/2014, 05753/2014 — C7-0052/2014],

— visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([3]), come modificato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ([4]),

— vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ([5]),

— visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ([6]),

— visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ([7]),

([1]) GU C 331 del 14.11.2013, pag. 261.
([2]) GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.
([3]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([4]) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
([5]) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.
([6]) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
([7]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

— visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE [1],

— visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo [2],

— visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo [3],

— vista la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo [COM(2013) 660],

— viste le comunicazioni della Commissione del 13 ottobre 2011 intitolate «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»,

— visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0176/2014),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente — Martin SCHULZ

Il segretario generale — Klaus WELLE

[1] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
[2] GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.
[3] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.